

Il Cds: il rigetto non dà spazio ad altre sfumature

Consulta, il no non si interpreta

DI MONICA COCCO

Le questioni di illegittimità, risolte negativamente dalla Consulta, precludono ogni ulteriore attività interpretativa sulla norma giuridica sottoposta al vaglio di costituzionalità. Perciò, se la Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente infondata, la parte interessata perde la speranza di ottenere dal giudice remittente un'interpretazione della norma a sé favorevole. È quanto sostiene il Consiglio di stato con la sentenza n. 1504 del 15 marzo 2001.

I processi. L'appellante ha impugnato un provvedimento Usl con cui si nega il riconoscimento, ai fini economici, del servizio prestato prima delle sue dimissioni, ai sensi dell'art. 132 del T. u. 3/1957. Sostiene che l'art. 132 esclude soltanto il mantenimento dell'anzianità di grado, ma non esclude anche il riconoscimento ai fini economici dei servizi pregressi. Il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 132 per eccesso di delega, per irrazionalità e per disparità di trattamento con gli insegnanti e con i neo-assunti. Il Tar respinge il ricorso e il dipendente si rivolge al Consiglio di stato, insistendo con le richieste già svolte. La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni poste per la sostanzia-

le disomogeneità e quindi incomparabilità delle situazioni disciplinate. A questo punto, l'appellante presenta ai giudici del Consiglio di stato una nuova istanza di discussione, sulla base del fatto che la Consulta nulla ha espresso sulla esatta portata dell'art. 132 T. u. 3/1957.

Il principio. Il Consiglio di stato ha ritenuto che la norma da applicare, intanto è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità, in quanto il suo tenore letterale preclude un'interpretazione favorevole per l'appellante. Di conseguenza, «appare evidente, una volta concluso negativamente l'incidente di costituzionalità, l'impossibilità di inoltrarsi, contrariamente a quanto vorrebbe l'appellante, in una rinnovata attività di interpretazione della norma in senso eventualmente favorevole». Poiché la norma non è illegittima, le altre interpretazioni diverse da quella letterale (e favorevoli all'appellante) restano implicitamente escluse. La ragione dell'appellante, cioè, poteva trovarsi solo nell'incostituzionalità della norma. La sentenza precisa che la stessa consulta, se non avesse condiviso l'interpretazione (negativa) prospettata nell'ordinanza di remissione, avrebbe potuto reinterpretare la norma con una sentenza interpretativa di rigetto. (riproduzione riservata)